

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)

ISTANZA DI RATEAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Città dal 1597

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Riservato all'Ufficio

IL SOTTOSCRITTO

Cognome	Nome		
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	
Residenza/domicilio	Comune	Prov.	
E-mail			
Codice fiscale	Telefono		

- ☐ in proprio
☐ in qualità di rappresentante legale della società
☐ in qualità di titolare della ditta

Dati società/ditta

Codice fiscale/Partita IVA	Telefono	E-mail	
Denominazione o Ragione Sociale			
Indirizzo sede legale	C.A.P.	Comune	Prov.

DICHIARA

Di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:

.....

CHIEDE

La rateizzazione in numerorate per l'importo totale di €relativo a:

- ☐ atti di accertamento IMU, prot.....notificati il
- ☐ atti di accertamento TARI/TARES, prot.....notificati il
- ☐ altro atto di riscossione coattiva, prot.....notificati il

La rateazione può essere concessa alle condizioni previste dall'art 8 del regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, riportato sul retro.

ATTESTA CHE

- il saldo dell'ultimo estratto conto relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito è pari ad euro
- il saldo al 31 dicembre dei conti bancari postali o di deposito era pari ad euro

È CONSAPEVOLE CHE

- la presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale e che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale ed in particolare ai sensi dell'art. 483 c.p. il quale dispone quanto segue: «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»;
- il Comune potrà richiedere l'esibizione cartacea degli estratti conto con i relativi movimenti.

Modalità di invio

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via posta certificata comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore oppure può essere consegnata a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola, via Giolitti 22, dal martedì al sabato dalle 08.30 alle 12.50.

Data _____

Firma _____

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rata:
 - a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.